

QUESITO NR. 3

Le attuali disposizioni di legge relative alla sicurezza, citate nel bando, quali il D.Lgs. 81/2008 vietano il ribasso sui servizi legati alla sicurezza dei luoghi di lavoro e dei cantieri mobili.

Per quanto sopra si richiede come, nella formulazione del ribasso unico percentuale, si possa esplicitare che gli oneri della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione non siano stati oggetto di ribasso.

Di conseguenza si chiede conferma che i giustificativi debbano riferirsi esclusivamente alle attività di progettazione e direzione lavori dovendo destinare gli importi della sicurezza totalmente a tali attività senza possibilità di ribasso in quanto codesta amministrazione – per norma – le ha già ritenute congrue.

RISPOSTA

Gli oneri della sicurezza da esporre nelle “GIUSTIFICAZIONI DELLE VOCI COMPRESSE NELL’OFFERTA (PARAGRAFO 4.5 disciplinare di gara) sono quelli relativi allo svolgimento delle attività richieste al concorrente (per sopralluoghi, rilievi, misure organizzative interne) che sommati agli altri costi (manodopera, attrezzatura e mezzi utilizzati, spese generali, margine di guadagno ecc.) determinano la proposta economica che il medesimo andrà a fare, espressa mediante ribasso percentuale sull’importo posto a base di gara. Detti costi non rientrano nel divieto di ribasso; non sono stati e non erano stimabili a priori dall’ Ente committente. Solo nel caso di individuazione all’interno del bando, dei costi per la sicurezza previsti dal Piano di sicurezza e coordinamento, ovvero dal Documento unico dei rischi da interferenza (contratti d’appalto o d’opera **da svolgersi internamente** all’azienda/pubblica amministrazione), questi non sono ribassabili.

Nessuna esplicitazione va pertanto fatta al riguardo nella formulazione dell’offerta. Nelle giustificazioni, vanno invece indicati i costi della sicurezza sostenuti dal concorrente in relazione alla propria organizzazione.